AGEVOLAZIONI PER IL PAGAMENTO DELLA TASSA UNICA DI CIRCOLAZIONE SUGLI AUTOVEICOLI INDUSTRIALI E CONVENZIONE AGGIUNTIVA COL «R.A.C.I.» PER LA RISCOSSIONE DELLA DETTA TASSA

Art. 2 (Convenzione suppletiva con il Reale Automobile Circolo d'Italia)

Il Ministero delle finanze si riserva la facolta' di emanare le norme necessarie alla esecuzione della presente convenzione suppletiva, sentita la Direzione generale del «R.A.C.I.».

Versione in vigore dal 15 agosto 1941, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Agevolazioni per il pagamento della tassa unica di circolazione sugli autoveicoli industriali e convenzione aggiuntiva col «R.A.C.I.» per la riscossione della detta tassa
Estremi	Legge 4 luglio 1941, n. 694
Partizione	Convenzione suppletiva con il Reale Automobile Circolo d'Italia
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 31 luglio 1941

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/agevolazioni-per-il-pagamento-della-tassa-unica-di-circolazione-sugli/convenzione-suppletiva-con-il-reale-automobile-circolo-d-ita-art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it